

PROGRAMMA NAZIONALE BMVI 2021-2027

Call for action

04_OS1_2023_BMVI

“Sistemi informativi per il potenziamento della capacità di conoscenza situazionale e dello scambio di informazioni”

- Documento di dettaglio -

Indice

1.	DEFINIZIONI	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3.	RISORSE FINANZIARIE	3
4.	OGGETTO.....	3
5.	AMBITO TERRITORIALE	5
6.	MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	5
7.	PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO.....	5
8.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	5
9.	VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	6
10.	CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ	6
11.	VALUTAZIONE DI MERITO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	7
12.	ATTO DI SOVVENZIONE	9
13.	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	9
14.	RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	9
15.	ALLEGATI.....	9
16.	PUBBLICAZIONE DELLA CALL	9
17.	RESPONSABILE DELLA CALL	10

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) PN BMVI: Programma Nazionale *Borders Manegment Visa Instrument* (BMVI) 2021-2027;
- b) Autorità di Gestione (AdG): è individuata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1060/2021 e, secondo le previsioni dell'articolo 72 del menzionato Regolamento, è responsabile della gestione e del controllo del Programma nazionale BMVI 2021-2027 al fine di conseguire gli obiettivi del programma stesso.
- c) Regolamenti: atti della Commissione Europea e del Consiglio dell'Unione Europea che costituiscono la fonte di regolamentazione per l'attuazione del Fondo, come dettagliati nell'art. 2 che segue;
- d) Programma Nazionale BMVI: documento per la programmazione pluriennale 2021-2027, che definisce finalità, azioni, e risultati attesi del Fondo, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)6203 del 24 agosto 2022;
- e) Segreteria tecnico amministrativa per la gestione dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali (STA): articolazione funzionalmente dipendente dall'Autorità di gestione per le attività operative, di gestione, controllo e pagamento dei progetti a valere sul Programma Nazionale BMVI;
- f) Amministrazione proponente: Pubblica Amministrazione centrale che presenta la proposta progettuale;
- g) Referente di progetto: persona fisica che, con riferimento al progetto, rappresenta giuridicamente l'Amministrazione proponente;
- h) Responsabile operativo di progetto: persona fisica che si occupa dell'attuazione operativa del progetto;
- i) Beneficiario: Amministrazione proponente la cui proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento e che, pertanto, beneficia dei contributi del PN;
- j) Posta Elettronica Certificata - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con gli effetti di cui all'art. 16-*bis*, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. La presente *call for action* si svolge nel rispetto della normativa, europea e nazionale, di seguito indicata:

- a) Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b) Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali

fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

c) Regolamento (UE) n. 1148/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

d) Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea;

e) Regolamento (UE) n. 1896/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) n. 1624/2016;

f) Regolamento (UE) 817/2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti;

g) Regolamento (UE) 818/2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816;

h) Regolamento (UE) 1134/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i Regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/ce e 2008/633/gai del consiglio, ai fini della riforma del Sistema di Informazione Visti;

i) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

j) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice di protezione dei dati personali".

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito della presente **call for action** ammontano a **20.000.000,00 EUR** a valere sul Programma nazionale BMVI 2021-2027, Obiettivo specifico 1 *Gestione europea integrata delle frontiere* (OS1).

4. OGGETTO

4.1. Con la presente *call for action* "Sistemi informativi per il potenziamento della capacità di conoscenza situazionale e dello scambio di informazioni" (04_OS1_2023_BMVI) si intende promuovere, nell'ambito del PN BMVI 2021-2027, interventi dedicati allo sviluppo, alla manutenzione e all'evoluzione dei sistemi IT utilizzati per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea ai fini della definizione di un quadro situazionale nazionale completo, tenuto conto dei servizi richiesti da altri uffici ed organismi in ambito nazionale ed internazionale.

4.2. In particolare, la call si inserisce nell'ambito delle finalità previste dall'OS1, il quale sostiene lo sviluppo, l'evoluzione, l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva di sistemi IT in un'ottica di cooperazione tra agenzie a livello nazionale e internazionale per una migliore

qualità dei dati strumentali.

4.3. L'obiettivo della presente *call* è sostenere lo sviluppo, la manutenzione e l'evoluzione dei Sistemi IT (es. SIA, SIF, CIRAM, ecc.), mediante i seguenti interventi:

Tipologia di interventi finanziabili	Importo massimo assegnabile a ciascun intervento
<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo, manutenzione, aggiornamento dei sistemi informativi che contribuiscono alla conoscenza situazionale e all'analisi dei rischi; • Acquisizione HW; • Supporto tecnico; • Formazione del personale. 	5.000.000,00 EUR

Le risorse sopra indicate potranno essere oggetto di successivi adeguamenti da parte dell'AdG tenuto conto delle proposte progettuali pervenute e/o di eventuali ulteriori valutazioni.

Ove il valore degli interventi proposti superi il budget allocato dalla presente *call*, la quota eccedente dovrà essere coperta da fondi ordinari.

4.4. Gli adeguamenti sostenuti tramite la *call* dovranno essere in linea con le più aggiornate disposizioni regolamentari in materia [Reg (UE) 2021/1134, Reg (UE) 2019/817 e Reg (UE) 2019/818].

4.5. Nel caso in cui i sistemi informativi siano utilizzati anche nei settori complementari di cui alla lettera c) dell'art. 13(14) del Reg. (UE) 2021/1148¹, l'Amministrazione dovrà indicare chiaramente nella proposta progettuale la quota di **utilizzo misto** applicata al sistema informativo in questione e la modalità di calcolo della stessa. Nel caso in cui la percentuale di utilizzo misto superi il 30%, la corrispondente quota parte del valore del sistema informativo, oltre ad essere chiaramente indicata nella Scheda progetto, dovrà essere presa in carico su fondi ordinari.

4.6. Le attività di progetto non devono essere iniziate prima del 1° gennaio 2021 e le Amministrazioni proponenti dovrebbero cercare di prevedere una conclusione degli interventi entro la data del 30 giugno 2027.

4.7. Gli interventi finanziati nell'ambito della presente *call* concorrono alla valorizzazione degli indicatori di *output* e di risultato di cui all'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1148/2021, segnatamente:

Indicatori di OUTPUT	O.1.8	Numero di partecipanti sostenuti
	O.1.8.1	di cui: numero di partecipanti ad attività di formazione
	O.1.10	Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate
	O.1.11	Numero di sistemi informatici su larga scala sviluppate/mantenute/aggiornate
Indicatori di RISULTATO	R.1.19	Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione

¹ Settori complementari ex art. 13(14) del Regolamento (UE) 2021/1148: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

I richiamati indicatori, laddove applicabili, dovranno essere valorizzati nella proposta progettuale.

5. AMBITO TERRITORIALE

5.1. Le attività esecutive dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento dovranno essere coerenti con la natura e la tipologia di azioni ammissibili a finanziamento previsti dagli Allegati III, IV e VII del Regolamento (UE) n. 1148/2021.

6. MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

6.1. La documentazione da trasmettere è costituita dai seguenti allegati:

- (a) **domanda di ammissione a finanziamento**, sottoscritta dall'Amministrazione proponente;
- (b) **scheda progetto**;
- (c) *(eventuale)* **relazione sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedura derogatoria**, nel caso in cui l'Amministrazione proponente intenda avvalersi di una procedura derogatoria;
- (d) *(eventuale)* **autodichiarazione sui costi indiretti**;
- (e) *(eventuale)* documentazione afferente ai **contratti già sottoscritti e/o spese già sostenute**.

7. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

7.1. Il piano finanziario dovrà essere valorizzato nell'apposita sezione della Scheda progetto, dedicata al *budget*, tenuto conto dei limiti previsti dal par.4.3 del presente documento.

7.2. L'Amministrazione proponente potrà indicare nella Domanda di ammissione al finanziamento la **modalità preferita di erogazione delle risorse**, di cui al cap.13 del presente documento.

7.3. Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale prevedrà un **cofinanziamento europeo pari al 50%** del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale corrispondente al restante 50%.

7.4. In caso di utilizzo misto, si rimanda alle indicazioni del par. 4.4 del presente documento.

7.5. L'Autorità di gestione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

8.1. Nelle more della messa in esercizio del Sistema Informativo Gestionale del PN BMVI e, in particolare, di tutte le funzionalità richieste dalla normativa nazionale e unionale in vigore, le Amministrazioni proponenti dovranno presentare le proprie proposte progettuali - compilando la modulistica di cui al precedente cap.6 - via PEC, in formato anche editabile.

8.2. Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a partire **dal 30 giugno 2023, ore 19:00, e fino al 30 luglio 2023, ore 18:00**.

8.3. L'Autorità di gestione si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le

tempistiche sopra indicate.

9. VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

9.1. La valutazione di ammissibilità sarà curata dall'Area 3^a della STA, secondo i criteri di ammissibilità riportati nel documento recante le metodologie ed i criteri di selezione delle operazioni, approvato in occasione della prima seduta del Comitato di Sorveglianza BMVI, tenutosi in data 6 dicembre 2022.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

10.1. In linea con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 6 dicembre 2022, sono considerate inammissibili - e quindi escluse dalla valutazione di merito - le proposte progettuali:

- (a) pervenute oltre il termine previsto all'art. 8.2 della presente *call*;
- (b) che violano i limiti di budget di cui all'art. 3.1 e 4.3 (*se previsti*);
- (c) che non rispettano la correttezza formale ovvero che non siano presentate utilizzando la modulistica prescritta dall'art. 6;
- (d) che presentano format incompleti della modulistica di progetto tali da non consentire una valutazione della proposta;
- (e) con localizzazioni non coerenti rispetto all'ambito geografico di intervento del PN, come stabilito all'art. 5;
- (f) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 8;
- (g) proposte da soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali nazionali competenti nelle materie del PN BMVI 2021-2027;
- (h) che presentano costi non ammissibili rispetto a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 1060/2021 e dalle ulteriori disposizioni dell'Autorità di gestione;
- (i) non in linea con quanto stabilito dall'art. 63 del Regolamento (UE) 1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa;
- (j) che prevedono attività non coerenti con l'elenco delle azioni ammissibili di cui agli allegati III, IV e VII del Regolamento (UE) 2021/1148, con le tipologie di intervento di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 2021/1148 [art. 73(2.g) del Reg. (UE) n. 1060/2021] ovvero, ove maggiormente restrittive, con le diverse previsioni del PN;
- (k) non conformi ai contenuti del PN BMVI, ivi compresa la coerenza con le pertinenti strategie, e non in grado di fornire un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del PN [art. 73(2.a) del Reg. (UE) n. 1060/2021];
- (l) che non presentano informazioni circa le risorse e i meccanismi finanziari attraverso cui si intende coprire i costi di gestione e di manutenzione delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria [art. 73(2.d) del Reg. (UE) n. 1060/2021];
- (m) in caso di investimenti in infrastrutture, la non coerenza con le politiche dell'Unione in

materia ambientale e con i principi dello sviluppo sostenibile e l'immunizzazione dagli effetti del clima per una durata attesa di almeno cinque anni [73(2.j) del Reg. (UE) n. 1060/2021];

(n) non rispettano i principi orizzontali previsti dall'art.9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ovvero i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

(o) sono direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che possa mettere a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione dell'operazione [v. art. 73(2.i) del Reg. (UE) n. 1060/2021];

(p) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e non tengono debito conto degli esiti e/o eventuali soluzioni alternative individuate dalla valutazione d'impatto ambientale o procedura di *screening* cui sono state oggetto [art. 73(2.e) del Reg. (UE) n. 1060/2021].

10.2. L'Autorità di gestione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Amministrazione Proponente.

10.3. All'esito della valutazione di ammissibilità sarà redatto un elenco di proposte ammissibili.

10.4. Alle Amministrazioni le cui proposte non sono state ammesse alla fase di valutazione di merito sarà trasmessa la relativa comunicazione, contenente i motivi ostativi all'ammissibilità.

10.5. Le citate Amministrazioni avranno 10 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.

11. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

11.1. Successivamente alla fase di ammissibilità, si procederà alla valutazione di merito dei progetti che sarà effettuata dall'Area 3^a della STA, secondo i criteri di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza BMVI e di seguito riportati.

CRITERI	DESCRIZIONE
COERENZA STRATEGICA	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza della proposta progettuale con le linee strategiche del Programma.
COERENZA PROGETTUALE	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza complessiva delle attività, finalità e risultati attesi in relazione agli obiettivi specifici del Programma.
INDICATORI SMART	La valutazione sul criterio ha ad oggetto l'idoneità, la misurabilità e la coerenza degli indicatori di output e di risultato indicati nella proposta rispetto a quelli previsti nel Programma.
FATTIBILITÀ DELL'ATTUAZIONE	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ●la fattibilità delle attività progettuali; ●la coerenza delle procedure, delle tempistiche e del budget di spesa rispetto alle attività da realizzare; ●la correttezza dell'iter amministrativo individuato; ●la sostenibilità futura delle attività ●il rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi (art. 73(2.c) del Reg. (UE) n. 1060/2021).

CRITERI	DESCRIZIONE
CAPACITÀ DI GESTIONE DEL BENEFICIARIO	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ●la capacità di gestione della progettualità da parte dell'Amministrazione proponente anche in considerazione delle esperienze pregresse su iniziative finanziate dalla medesima Autorità di gestione nel corso di precedenti annualità; ●l'idoneità della <i>governance</i> in termini di struttura, esperienze e competenze amministrative.
QUALITÀ DELL'AZIONE DI COMUNICAZIONE	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza e l'efficacia dell'azione di comunicazione e di diffusione dei risultati dell'iniziativa.
COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI FONDI	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la complementarità della proposta con eventuali ulteriori iniziative finanziate da altri strumenti/fondi unionali o nazionali.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	La valutazione ha ad oggetto la coerenza dell'iniziativa con le politiche dell'Unione in materia ambientale e con i principi dello sviluppo sostenibile e, in particolare, in caso di investimenti in infrastrutture, l'immunizzazione dagli effetti del clima per una durata attesa di almeno cinque anni (73(2.j) del Reg. (UE) n. 1060/2021).

A ciascun criterio di merito, l'AdG -per il tramite della sua struttura di gestione- attribuisce un punteggio da 1 a 5. La determinazione del punteggio complessivo è effettuata moltiplicando i valori attribuiti a ciascun criterio per i seguenti fattori di ponderazione:

• COERENZA STRATEGICA	15
• QUALITÀ PROGETTUALE	15
• INDICATORI SMART	20
• FATTIBILITÀ DELL'ATTUAZIONE	20
• CAPACITÀ DI GESTIONE DEL BENEFICIARIO	10
• QUALITÀ DELL'AZIONE DI COMUNICAZIONE	10
• COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI FONDI	5
• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	5

Per poter essere finanziata, un'iniziativa deve raggiungere un minimo di 400 punti su 500.

È predisposta un'apposita graduatoria delle operazioni selezionate in base al punteggio ricevuto in sede istruttoria in modo decrescente. **A parità di punteggio acquisito sarà tenuta in considerazione la data di presentazione della proposta.**

11.2. Ove una proposta progettuale preveda l'acquisizione di più tipologie di interventi, l'Autorità di gestione, previa comunicazione, si riserva la possibilità di ammettere al finanziamento una quota parte degli interventi e/o degli importi richiesti.

11.3. La STA procederà alla trasmissione delle comunicazioni di ammissione e non ammissione a finanziamento alle Amministrazioni proponenti.

11.4. Le Amministrazioni le cui proposte non sono state ammesse avranno 10 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni

11.5. All'esito della valutazione di merito sarà redatta una graduatoria che verrà approvata dall'Autorità di gestione e pubblicata sul sito <https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/node/877>.

12. ATTO DI SOVVENZIONE

12.1. Le Amministrazioni proponenti le cui proposte progettuali sono state ammesse al finanziamento sono chiamate a sottoscrivere un apposito Atto di sovvenzione.

12.2. L'Atto di sovvenzione e i suoi allegati definiscono le attività da intraprendere, la durata del progetto, il bilancio complessivo, i tassi e i costi, il contributo del bilancio dell'UE, tutti i diritti e gli obblighi.

12.3. L'Atto di sovvenzione si riterrà applicabile a decorrere dalla ricezione da parte dell'AdG della dichiarazione di accettazione firmata dal Beneficiario.

13. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

13.1. Per le iniziative finanziate nell'ambito di questa *call*, l'Autorità di gestione eroga il finanziamento con le modalità alternative di seguito descritte, formalizzate nel testo dell'Atto di sovvenzione:

- a) **a rimborso:** eventuale prefinanziamento erogato successivamente all'accettazione dell'Atto di sovvenzione e successive tranches di rimborso corrispondenti alle fatture pagate dal Beneficiario, a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria tecnico-amministrativa.
- b) **in anticipazione:** prefinanziamento erogato successivamente all'accettazione dell'Atto di sovvenzione, le ulteriori tranches di trasferimento dei fondi vengono erogate o a seguito della rendicontazione dell'importo ricevuto a titolo di prefinanziamento, ovvero sulla base del piano degli impegni da sostenere per l'attuazione del progetto.

14. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

14.1. I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail dipps.fondieuropei.segr@interno.it entro 5 gg dal termine di presentazione di cui all'par.8.2.

15. ALLEGATI

15.1. Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

- ✓ **Allegato 1** - Domanda di ammissione a finanziamento;
- ✓ **Allegato 2** - Scheda progetto (parti 1 e 2);
- ✓ **Allegato 3** - Relazione sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedura derogatoria;
- ✓ **Allegato 4** - Autodichiarazione sui costi indiretti.

16. PUBBLICAZIONE DELLA CALL

16.1. Il testo della presente *call* sarà pubblicato sul sito <https://fondosicurezzainterna.>

interno.gov.it/node/877.

17. RESPONSABILE DELLA CALL

17.1. Il responsabile della presente *call* è il Responsabile dell'Area 3[^] della STA, e-mail: gestione.isf2@interno.it, tel. 06-46536309.